



26 ottobre 2005

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI MANNO**

Il Municipio di Manno,

- visti gli articoli 107 e 192 LOC, 23-265 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987,

con risoluzione municipale n. 429 del 25 ottobre 2005, stabilisce:

1. Oggetto e campo d'applicazione

- ¹ La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
- ² La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Manno in tutti i luoghi sensibili che necessitano di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

2. Scopo della videosorveglianza

- ¹ La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
- ² Essa è intesa segnatamente a:
 - a) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
 - b) prevenire i danneggiamenti;
 - c) garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti ecc.).

3. Utilizzazione

- ¹ Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).
- ² La videosorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato.
- ³ Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
- ⁴ Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

4. Registrazione

- ¹ Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
- ² Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.
- ³ Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.

5. Comunicazione delle registrazioni

- ¹ Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
- ² Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:
 - a) autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Manno presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
- ³ La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

6. Protezione dei dati

- ¹ Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
- ² Non sono considerati terzi gli agenti della Polizia intercomunale.
- ³ Per il resto si applicano le disposizioni che la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

7. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

8. Pubblicazione

La presente ordinanza viene esposta agli albi comunali nel periodo dal 28 ottobre all'11 novembre 2005.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giancarlo Bernasconi

Il Segretario
Paolo Vezzoli